



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile C.te Roberto RADICI

Ufficio Segreteria

Prot. n. 7180

Sinagra, 18/06/2018

IL RESPONSABILE

VISTO il registro cronologico delle Ordinanze Sindacali;

PRESO ATTO che, a seguito di disguido, l'Ordinanza Sindacale, registrata in data 15/06/2018 al numero progressivo "8", deve invece essere numerata al numero "9", posto che in data 08/06/2018 è stata emessa precedente ordinanza, già numerata con il n. "8";

RITENUTO di provvedere alla conseguente rettifica;

DISPONE

- 1) La registrazione al numero "8" del registro cronologico delle Ordinanze Sindacali dell'O.S. in data 08/06/2018 con automatica rettifica della numerazione dell'Ordinanza Sindacale datata 15/06/2018 che conseguentemente è registrata con il numero "9";
- 2) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione dello stesso al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Comunale.

Sinagra 18/06/2018



Responsabile dell'Area
Amministrativa
C.te Roberto RADICI



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 08 dell'8/06/2018

OGGETTO: Ordinanza ex art.192 D. Lgs. n.152/2000 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e/o non pericolosi, depositati in modo incontrollato in località Sellita, agro di Sinagra.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

VISTO l'art.192 del suddetto decreto legislativo n.152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che, a seguito di denuncia presentata dalla signora Cardaci Carlina Carmela, in atti generalizzata, presso il discatamento forestale di S. Angelo di Brolo circa l'abbandono di rifiuti in terreno di proprietà della stessa, sito in località Sellita del Comune di Sinagra, su richiesta del Comandante del detto distaccamento è stato eseguito in data 24.05.2018, sopralluogo congiunto nel sito di riferimento tra funzionari di questo comune e l'Ispettore Superiore Forestale Fabio Calogerino;

VISTA l'annotazione di servizio datata 29.05.2018, prot. n. 6305, con la quale si dà atto dell'esito del detto sopralluogo nel corso del quale è stata accertata, in terreno distinto in catasto al foglio 26 con le particelle 240 – 122 – 120 – 121, di proprietà della suddetta Cardaci Carlina Carmela, la presenza di pneumatici e relitti di alcuni elettrodomestici;

CONSIDERATO che l'art.192 comma 1 del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ..., e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

PRESO ATTO che - allo stato - cautelativamente, non può essere addebitato al proprietario del detto terreno, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'illecito riscontrato in merito al divieto di abbandono e di deposito

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P. IVA: 00216350835 - Tel: 0941594016 - Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: www.comunedisinagra.gov.it

incontrollato di rifiuti, alla luce della giurisprudenza di riferimento, fermo restando, in ogni caso, l'emissione di successivi eventuali provvedimenti a carico degli effettivi responsabili materiali della violazione, qualora gli stessi saranno individuati, perseguiti e puniti penalmente ovvero, comunque, anche nell'ipotesi di infondatezza della notizia di reato, risulterà certa la commissione dell'illecito amministrativo da parte di costoro;

PRESO ATTO che, al fine del recupero e successivo smaltimento degli pneumatici rinvenuti della disponibilità al riguardo rappresentata con nota del 06.06.2018, registrata al protocollo dell'Ente al numero 6576 della ditta Musca Giuseppe di Sinagra, rivenditore di pneumatici e, quindi, legittimato al ritiro di pneumatici fuori uso per il conseguente smaltimento mediante conferimento a ditta a tanto abilitata, a farsi carico delle relative operazioni;

CONSIDERATO che, permanendo l'attuale situazione, ciò aggrava il rischio per l'ambiente e può indurre al deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli esistenti, per cui, tenuto conto della detta disponibilità della ditta Musca Giuseppe di Sinagra, di affidare alla stessa, a titolo gratuito, il recupero e lo smaltimento degli pneumatici rinvenuti in località Sellita, agro di Sinagra, nonché il recupero e lo smaltimento delle carcasse di elettrodomestici mediante il servizio pubblico di raccolta differenziata affidato alla società "LTS Ambiente" snc di S. Agata di Militello;

VISTI L'ART.192 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi non rinvenuti in località Sellita, agro di Sinagra, in terreno distinto in Catasto al foglio 26 – particelle 240 – 122 – 120 – 121, con le seguenti modalità
 - Relativamente agli pneumatici mediante intervento della ditta Musca Giuseppe con sede in Sinagra via P.S. Mattarella e successivo smaltimento mediante ditta a tanto autorizzata.
 - Relativamente agli elettrodomestici presenti nel detto sito mediante il servizio pubblico di raccolta differenziata, affidato alla società "LTS. Ambiente" s.n.c. di S. Agata di Militello.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- ✓ Al Responsabile dell'Area Vigilanza Polizia Locale;
- ✓ Al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;
- ✓ All'Albo on-line e all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, lì 08 Giugno 2018



IL SINDACO

Ing. Antonino MUSCA